

# Il protrarsi del Covid-19 e la possibile rinegoziazione dei contratti



Il protrarsi delle misure straordinarie di contenimento del

contagio da Covid-19 sta generando effetti pregiudizievoli sull'intera economia, ed in particolare in alcuni settori come bar, ristoranti, negozianti al dettaglio ed altri, e ciò induce a riflettere sulla possibilità di rinegoziare parte degli obblighi contrattuali assunti.

Infatti, la domanda ricorrente che pongono i titolari delle attività che maggiormente sono state penalizzate dalle chiusure e che hanno in corso ordini di acquisto di merce è relativa alle possibilità di accedere a strumenti di sollievo per fronteggiare i mancati incassi da lockdown.

È innegabile che il Covid-19 e l'associata emergenza sanitaria siano fatti imprevedibili e quindi molti stanno valutando la possibilità di rinegoziazione i contratti in essere. Il codice civile non prevede un generale obbligo di rinegoziazione, tuttavia, in una situazione

sopravvenuta, impeditiva dell'adempimento, tale da non poter essere superata con lo sforzo diligente cui il debitore è tenuto alla luce del principio di buona fede oggettiva, alcune norme di legge presuppongono la eventualità di rinegoziazione ed è a queste che bisogna fare riferimento in presenza di un'alterazione dell'equilibrio contrattuale dovuto ad un evento successivo alla conclusione del contratto. Alla luce della precedente esposizione si ritiene possibile, in presenza degli eventi dei quali si discute avviare con la propria controparte una rinegoziazione del contratto, anche ove ciò non sia espressamente previsto, poggiando l'esigenza della rinegoziazione sulla volontà di mantenere in piedi i contratti, a condizioni diverse, essendo chiaro che si deve dimostrare che, a causa dell'evento di forza maggiore, sia sopravvenuta l'impossibilità di usare in tutto o in parte quanto originariamente pattuito. //

MASSIMO PEDRETTI